

Repertorio n. 172.930

Raccolta n. 55.419

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

Repubblica Italiana

Il venti (20) dicembre duemiladiciotto, in Piacenza Via Santa Franca n. 43, alle ore nove e cinque.

Registrato a Piacenza

Innanzi a me dottor **MASSIMO TOSCANI**, Notaio in Piacenza, iscritto al ruolo del Distretto di Piacenza,

Modello Unico

il 02/01/2019

è presente il signor

al n. 38 Serie II

- TOSI RICCI ODDI GIAN PAOLO

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

**"TUTOR ORIENTAMENTO FORMAZIONE E CULTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

enunciabile anche

**"TUTOR SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA",**

con sede in Piacenza, Via L. da Vinci n. 35,

codice fiscale 01229920333,

capitale sociale Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero),

durata al 31 dicembre 2020 (duemilaventi), iscritta presso il Registro delle Imprese di Piacenza al n. 01229920333 registro imprese e al n. PC 144997 R.E.A..

Io Notaio sono certo dell'identità personale del costituito il quale

mi dichiara che è convocata in questa sede, ora e luogo, l'assemblea della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- Modifica art. 3 dello Statuto: estensione durata società al 31 dicembre 2045.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 13 (tredici) dello statuto sociale, il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale dichiara e constata:

- che è presente l'intero capitale sociale così rappresentato:

Comune di Piacenza, portatore di una quota di capitale pari ad Euro 40.000,00, rappresentata a mezzo delega semplice da conservarsi gli atti sociali dal Vice Sindaco Avv. Elena Baio

Comune di Fiorenzuola d'Arda, portatore di una quota di capitale pari ad Euro 40.000,00, rappresentata dal Sindaco Gandolfi Romeo

- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona dei Signori:

Tosi Ricci Oddi Gian Paolo, Presidente; Signaroldi Giorgia - Arlandini Ilaria

- che non è presente il Revisore Unico Ghizzoni Edoarda;

- che la presente assemblea risulta regolarmente convocata a norma di statuto;

- che gli intervenuti sono legittimati alla presente assemblea e sono stati dal medesimo identificati;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti

all'ordine del giorno;

dichiara la presente assemblea validamente costituita

ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Aprondo la discussione il Presidente illustra all'assemblea che essendo prossima la scadenza della società sarebbe opportuno prorogare la medesima durata della società al 31 dicembre 2045 (duemilaquarantacinque); invita pertanto l'assemblea stessa a deliberare in merito.

Segue una breve ma esauriente discussione al cui termine si passa alla votazione con voto palese, per alzata di mano, in forza della quale il Presidente constata che, all'unanimità, l'assemblea

**d e l i b e r a:**

- di prorogare la durata della società al 31 dicembre 2045 (duemilaquarantacinque);

- di modificare pertanto l'articolo 3 (tre) dello statuto sociale che risulta ora del seguente letterale tenore:

### **"Articolo 3**

#### **Durata**

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2045 (duemilaquarantacinque), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci."

Il costituito mi consegna quindi lo statuto sociale aggiornato della modifica sopra deliberata, statuto che al presente verbale allego sotto la lettera "A", omessane lettura per dispensa avutane dal costituito.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta essendo le ore nove e quindici.

Del presente atto scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno su di un foglio per facciate tre e parte della presente, ho dato lettura al costituito che lo approva e sottoscrive alle ore nove e venti.

Firmati all'originale:

GIAN PAOLO TOSI RICCI ODDI - MASSIMO TOSCANI Notaio.

Segue Allegati "A" al rep.172.930/55.419

**Allegato "A" al rep. 172.930/55.419**

**STATUTO**  
(NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA')

**Articolo 1**

**Denominazione**

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, una Società consortile in forma di Società a responsabilità limitata, con la denominazione "TUTOR ORIENTAMENTO FORMAZIONE E CULTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", enunciabile anche "TUTOR SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

**Articolo 2**

**Sedi**

1. La sede è nel comune di Piacenza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Esiste anche una sede secondaria con rappresentanza stabile in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), anch'essa all'indirizzo risultante dalla eseguita iscrizione presso il Registro delle Imprese.
3. Gli amministratori hanno facoltà di istituire, e di sopprimere, ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dei comuni sopraindicati.
4. Spetta, invece, ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento delle sedi in comuni diversi da quelli sopra indicati; queste ultime deliberazioni, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

**Articolo 3**

**Durata**

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2045 (duemilaquarantacinque), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

**Articolo 4**

**Oggetto**

1. La Società è costituita in conformità alle norme in materia ed in particolare ai sensi del decreto interministeriale del 29 novembre 2007 pubblicato su GU n. 45 del 28 gennaio 2008 e della deliberazione della giunta regionale dell'Emilia Romagna 16 giugno 2008 n. 897. La Società è priva di scopo di lucro ed ha per oggetto il coordinamento e la gestione delle attività, delegate agli enti locali ai sensi della legge regionale dell'Emilia Romagna 30 giugno 2003 n. 12, di formazione professionale, educativa e di orientamento scolastico professionale nel lavoro e al lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito pre-scolastico e scolastico, post-scolastico, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate con specifico riferimento ai giovani sino a diciotto anni. La Società si propone, altresì, di svolgere nel proprio ambito di attività azioni volte a favorire lo sviluppo sociale, di salute, culturale, ambientale, economico, di

educazione alla cittadinanza, nonché i servizi di supporto a tali attività; interventi educativi destinati alla istruzione e formazione dei giovani fino ai 18 anni. La Società, sempre con riferimento a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, potrà gestire e coordinare le sopra citate attività anche in ambito post-universitario così come operare attività di riqualificazione nei confronti di lavoratori in attesa di ricollocazione.

2. La Società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- porre in essere convenzioni con enti, dipartimenti e istituti, anche universitari, sia italiani che esteri;
- ricorrere a forme di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

#### **Articolo 5**

##### **Soci**

1. Possono fare parte della Società gli Enti, le società pubbliche e private e le imprese operanti nei settori di cui all'oggetto.

#### **Articolo 6**

##### **Recesso del socio**

1. Il diritto di recesso compete a tutti i soci nei casi di cui all'articolo 2473 codice civile e può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Ciascun socio potrà recedere nei casi previsti dalla legge, dandone comunicazione al Rappresentante legale della Società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Il socio recedente deve, comunque, adempiere completamente a tutte le obbligazioni assunte verso la Società, verso gli altri soci e verso i terzi alla data in cui il recesso ha effetto.

3. Il rimborso della quota per cui è stato esercitato il diritto di recesso da attuarsi secondo le modalità di cui all'art. 2473 codice civile, avrà luogo, stante la natura non lucrativa della Società, sulla base del valore patrimoniale netto risultante da una situazione economico/patrimoniale riferita alla data di efficacia del recesso, opportunamente approvata dall'assemblea dei soci.

#### **Articolo 7**

##### **Esclusione del socio**

1. L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2466 c.c. può aver luogo:

- per non aver versato i contributi richiesti di cui a successivo art. 9;
- per inadempimento degli obblighi posti a carico dei soci dalle norme di legge e/o dalle presenti norme di funzionamento;
- in caso di fallimento e/o ricorso a procedure concorsuali;

2. L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà di capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota del socio da escludere. Se la Società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo. Una volta deliberata l'esclusione sorge a carico del socio escluso l'obbligo di contrarre verso tutti gli altri soci che, a loro volta, sono obbligati ad acquistare la quota dello stesso in proporzione

alle rispettive partecipazioni.

3. L'organo amministrativo è legittimato, in caso di rifiuto del socio escluso, a disporre della quota a favore di tutti soci.

4. L'organo amministrativo, se vi è un accordo tra i soci, può autorizzare o disporre la cessione della quota del socio escluso in modo non proporzionale alle partecipazioni degli altri soci ovvero a favore di terzi che ne abbiano fatto esplicita richiesta.

5. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta.

6. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 6 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente.

#### **Articolo 8**

##### **Capitale sociale**

1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti non in denaro.

2. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella deliberazione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche (salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 ter del codice civile) mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, individuati dall'assemblea, in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del precedente art. 6.

#### **Articolo 9**

##### **Contributi**

1. Al fine di assicurare il funzionamento della Società, la quale, non producendo reddito ha la necessità di poter disporre di un flusso di mezzi finanziari per coprire i costi della gestione, è fatto obbligo ai soci di versare, su richiesta dell'organo amministrativo, contributi in denaro in aggiunta ai conferimenti.

2. Gli obblighi di contribuzione dovranno essere commisurati alle perdite di gestione di volta in volta registrate in un bilancio regolarmente approvato, ove non risultino riserve utilizzabili per la copertura di tali perdite.

3. Solo in tali limiti i contributi potranno essere richiesti dall'organo amministrativo ai soci.

4. L'obbligazione in forza della quale i soci sono tenuti ad integrare il patrimonio sociale con il versamento dei contributi non implica un ampliamento della responsabilità patrimoniale e, pertanto, eventuali creditori sociali non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale dei soci diversa da quella fisiologica propria del tipo sociale adottato.

#### **Articolo 10**

##### **Versamenti e finanziamenti da parte dei soci**

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti a titolo di mutuo, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. I finanziamenti a titolo di mutuo, ove non diversamente disposto, si presumono infruttiferi.

2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero potranno essere

trasferite a diretto aumento gratuito del capitale previa conforme delibera assembleare.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del codice civile.

#### **Articolo 11** **Partecipazioni**

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

2. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 del codice civile.

#### **Articolo 12** **Trasferimento delle partecipazioni**

1. Il socio che intende vendere in tutto o in parte la propria quota o i diritti di opzione relativi alla sottoscrizione di aumenti del capitale sociale deve informarne, con lettera raccomandata, l'Organo amministrativo che ne darà comunicazione immediata, e, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, agli altri soci.

2. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

3. Entro novanta giorni da quello in cui stata è fatta la comunicazione all'Organo amministrativo i soci dovranno comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, allo stesso organo se intendono acquistare.

4. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari; in tale caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

5. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità sopra indicate, la quota è liberamente trasferibile, purchè a condizioni identiche a quelle offerte.

6. Tuttavia l'alienazione a terzi è soggetta al gradimento sulla persona o ente acquirente da parte dell'assemblea dei soci, che deve essere deliberata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà di capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota del socio cedente.

7. Le quote di partecipazione del capitale sociale non possono essere trasferite a titolo gratuito, né sottoposte a pegno o costituite comunque in garanzia o essere assoggettate a costituzione di usufrutto, se non con il consenso dell'assemblea ordinaria, che decide con la maggioranza di cui al comma 6.

#### **Articolo 13** **Decisioni dei soci**

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

2. Le decisioni dei soci devono essere adottate con il metodo assembleare.

3. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio sia preventivo che annuale;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;

- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore contabile nonché la loro revoca;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci o del Revisore contabile;
- e) il gradimento sui nuovi soci e le autorizzazioni per le altre operazioni indicate nel precedente art. 12;
- f) l'approvazione, su proposta dell'Organo amministrativo, delle convenzioni pluriennali;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o delle presenti norme di funzionamento);
- h) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) ed in generale tutte le materie riservate alla competenza dei soci dalle presenti norme e o dalle leggi pro tempore vigenti.

4. Ogni socio, regolarmente iscritto nel Libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

5. Non possono partecipare alle votazioni, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 del codice civile) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

#### **Articolo 14**

##### **Decisioni dei soci**

##### **A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea deve essere convocata dal Rappresentante legale della Società, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni qualvolta il Rappresentante legale della Società lo ritenga opportuno.
3. L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano stati indicati gli argomenti da trattare.
4. L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Libro dei soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza telefax o un indirizzo di posta elettronica ovvero revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).
5. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.
6. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista un'ulteriore data di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque

anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

7. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO**

8. Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel Libro dei soci alla data della riunione assembleare.

9. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### **C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

10. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

11. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

12. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

#### **D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

13. La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico o, in caso di nomina del Consiglio di amministrazione, al Presidente dello stesso o, in caso di assenza od impedimento del Presidente, al Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, a persona designata dall'assemblea.

14. L'assemblea nomina un segretario.

15. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, disporre l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **E) QUORUM**

16. L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

17. Restano comunque salve le disposizioni inderogabili di legge e delle presenti norme che per particolari deliberazioni richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### **F) SISTEMI DI VOTAZIONE**

18. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

19. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti o astenuti.

#### **G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

20. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

21. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

22. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni effettuate dai presenti pertinenti all'ordine del giorno e, a richiesta dell'interessato, potranno essere trascritte memorie scritte presentate dallo stesso.

23. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo nonché la messa in liquidazione deve essere redatto da un notaio.

24. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

#### **H) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA**

25. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### **Articolo 15**

##### **Amministrazione**

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) membri; nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione dev'essere garantito il rispetto della normativa in materia di parità di genere.

2. La durata in carica degli amministratori è stabilita per un periodo non superiore a tre esercizi sociali.

3. I componenti dell'Organo amministrativo, che non devono essere amministratori degli Enti Pubblici Partecipanti:

a) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, se si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.

4. Fatta salva una contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice

civile.

5. Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

7. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed una eventuale indennità annuale, da determinarsi dall'assemblea dei soci in sede di nomina o anche successivamente, purché tassativamente deliberati prima dello svolgimento dell'attività.

8. E', in ogni caso, vietata la corresponsione sia di gettoni di presenza sia di trattamenti di fine mandato ai componenti dell'Organo amministrativo.

#### **Articolo 16**

##### **Decisioni dell'Organo amministrativo**

1. L'Organo amministrativo si riunisce tutte le volte che l'Amministratore Unico o, in caso di nomina del Consiglio di amministrazione, il suo Presidente lo ritenga opportuno o, nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, quando ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere ovvero dall'organo di controllo, se nominato.

2. L'Amministratore Unico ovvero, se sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, il Presidente o il Vice Presidente (se nominato), convoca l'Organo amministrativo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, oltre a provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

3. In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, di norma la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio telefax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

4. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

5. Le riunioni di Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato

6. Se nominato il Consiglio di amministrazione, questo può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
7. Se nominato il Consiglio di amministrazione, per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
8. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.
10. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo devono risultare da verbali che, trascritti su apposito Libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e, in caso di nomina del Consiglio d'amministrazione, dal segretario nominato di volta in volta anche fra estranei al Consiglio.
11. Se nominato, il Consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad un solo amministratore, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; in tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile.
12. E' fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio d'amministrazione ove preventivamente autorizzate dall'assemblea.
13. Se viene nominato il Consiglio di amministrazione, e se esso nomina nel proprio seno il Vice Presidente, questi è tenuto a sostituire il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, senz'alcun riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
14. L'Organo amministrativo, ove opportuno, nomina il Direttore, fissandone i poteri, anche di rappresentanza, le attribuzioni e la retribuzione a norma di legge.
15. L'Organo amministrativo può, infine, nominare comitati tecnici e procuratori speciali, determinandone i poteri ed i compensi; è comunque vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti nelle norme generali in materia di società.
16. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 del codice civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

#### **Articolo 17**

##### **Poteri dell'Organo amministrativo**

1. L'Organo amministrativo è munito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, fatte salve le limitazioni di cui alle presenti norme di funzionamento della Società (Statuto), e può, pertanto, compiere tutti gli atti di gestione che ritenga necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato all'assemblea dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento della Società (Statuto).

#### **Articolo 18**

##### **Rappresentanza della Società**

1. La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico ovvero, se nominato il Consiglio di amministrazione, al suo Presidente, con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Organo amministrativo e dell'assemblea, salvo che non sia diversamente deliberato. Se sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, la rappresentanza sociale spetta altresì al Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente; la

firma del Vicepresidente costituisce prova per terzi di buona fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. L' amministratore delegato, di cui al precedente Art. 16, comma 11, rappresenta la Società nell' ambito delle materie oggetto della delega.

2. Il Rappresentante legale della Società rappresenta, inoltre, la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze in ogni sede amministrativa e giudiziaria, anche per giudizi di revocazione e cessazione, nominando allo scopo avvocati e procuratori.

#### **Articolo 19**

##### **Diritti dei soci non amministratori**

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare (nonché averne copia), anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione; l'uso delle informazioni acquisite deve essere effettuato nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Articolo 20**

##### **Organo di controllo**

1. Quale organo di controllo, i soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 14, procedono alla nomina di un Revisore Contabile che opererà ai sensi del successivo art. 21.

2. Quando obbligatorio per legge, i soci procedono alla nomina del Collegio Sindacale che opererà con i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile, esercitando anche il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. In caso di nomina del Collegio Sindacale dev'essere garantito il rispetto della normativa in materia di parità di genere.

#### **Articolo 21**

##### **Revisore contabile**

1. Il controllo contabile della Società, salvo nei casi di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2477, viene esercitato da un Revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Non può essere nominato alla carica di Revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile.

3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

4. L'incarico può essere revocato soltanto per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

5. Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter del codice civile; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies del codice civile.

6. Il trattamento del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

#### **Articolo 22**

##### **Esercizio sociale - Bilanci**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il termine del 30 novembre di ogni anno l'Organo amministrativo provvede alla compilazione di un bilancio preventivo relativo all'esercizio

successivo. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione dei soci ai sensi dell'articolo 14.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dalla legge: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

### **Articolo 23**

#### **Utili**

1. Lo scopo consortile della Società configura quell'interesse dei soci che giustifica l'assenza di finalità lucrative; è pertanto tassativamente vietata la distribuzione di utili ai soci.

2. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, dopo l'assegnazione al fondo di riserva legale nella misura stabilita per legge, sono destinati dall'assemblea a riserva.

### **Articolo 24**

#### **Scioglimento e liquidazione**

1. Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci.

2. In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'assemblea con apposita deliberazione dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quello cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione del patrimonio sociale ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

3. In mancanza di disposizioni dei soci in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'art. 2489 del codice civile e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

4. La Società può in ogni momento revocare la messa in liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto; al socio dissenziente spetta il diritto di recesso, mentre per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter del codice civile.

5. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

6. L'attivo eventualmente risultante dalla liquidazione è ripartito fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale fino alla

concorrenza del capitale sociale e dei contributi consortili versati.

7. L'eventuale eccedenza deve essere devoluta a favore di enti aventi finalità analoghe a quelle della Società.

8. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del codice civile (artt. 2484 e seguenti).

#### **Articolo 25**

##### **Foro competente**

1. Per qualunque controversia insorta in dipendenza di affari sociali o dalla interpretazione od esecuzione del presente Statuto è competente il Foro di Piacenza.

#### **Articolo 26**

##### **Disposizioni finali e rinvio**

1. Si precisa che il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal Libro dei soci.

2. Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Firmati all'originale:

GIAN PAOLO TOSI RICCI ODDI - MASSIMO TOSCANI Notaio.